

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2  
PER L'UTILIZZO DELLE SOMME RACCOLTE DAI GENITORI  
NELL'AMBITO DI FESTE, CONCORSI, CORSI E MANIFESTAZIONI**

**Art. 1**

*(Raccolta somme in ambito scolastico)*

Al fine di favorire il miglioramento dell'offerta didattica l'Istituto Comprensivo n. 2 Bologna consente la raccolta di somme da parte dei genitori e degli insegnanti nell'ambito di feste, concorsi, corsi, manifestazioni o eventi rivolti alle organizzazioni scolastiche.

**Art. 2**

*(Principio di trasparenza)*

L'entità delle somme raccolte e il loro impiego sono soggetti ai principi di trasparenza e conoscibilità.

Chiunque abbia interesse può, tramite apposita istanza di accesso, chiedere in merito informazioni e il rilascio della documentazione in possesso dell'Istituto.

**Art. 3**

*(Finalità di pubblico interesse)*

L'impiego delle somme raccolte corrisponde a finalità di pubblico interesse.

**Art. 4**

*(Interesse all'impiego delle somme)*

È interesse delle singole Scuole impiegare le somme raccolte tenendo conto delle esigenze e dei programmi delle Scuole stesse.

**Art. 5**

*(Apertura libretto postale da parte  
del Coordinatore e dal Vice Coordinatore per l'impiego delle somme)*

Nell'ambito di ogni singola Scuola il Coordinatore e il Vice Coordinatore per l'impiego delle somme indicati al successivo art. 14 aprono un libretto postale ove raccogliere le somme raccolte dai genitori.

Il libretto postale è aperto a loro nome ma in favore della singola Scuola dell'Istituto con il vincolo della destinazione di cui all'art. 6.

Con la decadenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore subentreranno nell'intestazione del libretto postale i nuovi nominativi designati dal Consiglio di Interclasse.

**Art. 6**

*(Destinazione delle somme)*

Le somme raccolte sono destinate a finanziare progetti educativi-didattici o ad acquistare strumenti o beni a beneficio prioritario di ogni singola Scuola o dell'Intero Istituto.

In via esemplificativa si potranno acquistare strumenti quali computer, stampanti, scanner, tablet, fotocopiatrici, radio, stereo, proiettori, lavagne luminose multimediali, libri, cd, dvd,

strumentazione per laboratori, impianti fonici e di video-registrazione e ogni altro strumento o bene a scopo didattico, sportivo o di aiuto ad alunni portatori di handicap.

Parte delle somme raccolte possono essere destinate a finanziare le Classi di ogni singola Scuola preferibilmente per progetti educativi a pagamento, secondo specifici accordi che vengono assunti di anno in anno in sede di interclasse.

È fatta salva la finalità specifica impressa alle somme dai concorsi, corsi, manifestazioni o eventi a cui la Scuola ha partecipato.

#### **Art. 7**

*(Impiego congiunto delle somme da parte delle singole Scuole)*

Le singole Scuole possono procedere all'impiego e all'utilizzo comune delle somme raccolte.

In caso di bene destinato al buon funzionamento dell'intero Istituto, le singole Scuole possono versare una somma pro quota al fine dell'acquisto o impiego unitario.

#### **Art. 8**

*(Donazione beni Istituto e inventario)*

I beni strumentali acquistati sono donati all'Istituto, che provvederà al relativo inventario.

#### **Art. 9**

*(Proprietà e gestione unitaria dei beni)*

I beni inventariati sono di proprietà dell'Istituto.

L'utilizzo è garantito a chiunque all'interno dell'Istituto ne abbia interesse.

#### **Art. 10**

*(Uso prioritario del bene)*

La Scuola che ha raccolto le somme e ha permesso l'acquisto dei beni ha diritto all'uso prioritario degli stessi.

#### **Art. 11**

*(Somme acquisite dalle singole Classi)*

Le singole Classi dell'Istituto possono raccogliere somme anche attraverso la partecipazione a concorsi, corsi, manifestazioni o eventi.

Le somme raccolte sono destinate a favorire iniziative scolastiche collettive o all'acquisto di beni, anche di prima necessità.

È fatta salva la finalità specifica impressa alle somme dai concorsi, corsi, manifestazioni o eventi a cui la Classe ha partecipato.

Per i beni strumentali acquistati si applica la disciplina dettata agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

#### **Art. 12**

*(Deliberazioni sulla destinazione delle somme raccolte)*

Nella prima seduta di ogni anno scolastico, il Consiglio di Interclasse o il Consiglio di classe con la componente dei genitori, deliberano sulla destinazione delle somme raccolte rispettivamente dalla Scuola o dalla Classe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

### **Art. 13**

*(Nomina del Coordinatore e Vice Coordinatore per l'impiego delle somme)*

Il Coordinatore e il Vice coordinatore per l'impiego delle somme raccolte dai genitori sono nominati dal Consiglio di Interclasse di anno in anno tra i genitori di ciascun plesso con possibilità di rinnovo.

In caso di decadenza, il Consiglio di Interclasse designa i sostituti tra i genitori di ciascun plesso.

### **Art. 14**

*(Funzioni del Coordinatore per l'impiego delle somme)*

Il Coordinatore per l'impiego delle somme di cui all'art. 14, in collaborazione con il rispettivo Coordinatore di plesso, i rappresentanti dei genitori, i genitori interessati e i singoli docenti, concorda il piano per la destinazione delle somme in funzione delle esigenze di ogni singola Scuola, ad eccezione delle singole Classi, e secondo i principi del presente regolamento.

Il piano di cui al primo comma sarà soggetto all'approvazione del Consiglio di Interclasse, così come previsto dall'art. 12.

Il Coordinatore per l'impiego delle somme garantisce il principio di trasparenza di cui all'art. 2; relaziona, anche al Consiglio di Istituto, sulla attività svolta e sull'impiego delle somme da parte delle singole Scuole alla fine di ogni anno scolastico.

### **Art. 15**

*(Solidarietà verso gli alunni bisognosi)*

L'Istituto riconosce il valore della solidarietà verso gli alunni di cui è accertato lo stato di bisogno o la difficoltà economica.

### **Art. 16**

*(Fondo di solidarietà)*

È istituito in ogni Scuola il Fondo di solidarietà verso gli alunni bisognosi o in difficoltà economica.

In caso di impossibilità o di impedimento economico di alunni alla partecipazione delle iniziative promosse dalla Scuola o delle Classi, può essere chiesto dal singolo alunno, dall'Insegnante o da chiunque abbia interesse il ricorso al Fondo di solidarietà.

Il Consiglio di Interclasse definisce la somma da destinare al Fondo di solidarietà all'inizio di ogni anno scolastico.

Le somme costituenti il Fondo di solidarietà sono conservate nel libretto postale di cui all'art. 5 e gestite dal Coordinatore per l'impiego delle somme.

Le somme di cui al precedente comma mantengono autonomia rispetto alle altre da destinare alle iniziative previste all'art. 6.

### **Art. 17**

*(Vigilanza Fondo di solidarietà).*

Il Consiglio di Istituto vigila sulla gestione del Fondo di solidarietà.

A tale fine le Scuole inviano alla fine di ogni anno scolastico una relazione sull'entità del fondo e sulle somme impiegate.

**Art. 18**  
*(Clausola di riserva)*

Per quanto qui non previsto, si rinvia alle deliberazioni del Consiglio di Istituto, sentito il Consiglio di Interclasse interessato.

**Art. 19**  
*(Entrata in vigore regolamento)*

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.